



PROVINCIA DI SASSARI
Settore IV
Edilizia e Patrimonio N.O. - Sicurezza

SERVIZIO PATRIMONIO

**REGOLAMENTO CONCESSIONI STRUTTURE
SPORTIVE SCOLASTICHE**

INDICE

- PREMESSE
- RIFERIMENTI NORMATIVI

<ul style="list-style-type: none">- art. 1 - condizioni preliminari- art. 2 - durata della concessione- art. 3 - modalità di richiesta e documentazione- art. 4 - rilascio concessioni- art. 5 - richieste fuori termine- art. 6 - condizioni di concessione- art. 7 - convenzioni con terzi- art. 8 - condizioni e criteri di assegnazione- art. 9 - modifiche e rinuncie- art.10 - pagamento oneri di concessione- art.11 - verifiche presso le strutture- art. 12 – trasparenza procedimenti e accesso ai dati	<ul style="list-style-type: none">- art. 13 – pubblicità- art. 14 – modalità d’uso degli impianti sportivi- art. 15 – responsabilità e segnalazione danni- art. 16 –sicurezza e garanzie assicurative- art. 17 – tariffe- art. 18 – condizioni di pagamento- art. 19 – oneri accessori- art. 20 – revoche e sospensioni- art. 21 – cause di revoca- art. 22 – obbligo di collaborazione- art. 23 - risarcimenti non riconosciuti- art. 24 - entrata in vigore e condizioni transitorie
--	---

Premesse:

I beni patrimoniali provinciali indicati come “*patrimonio indisponibile*” sono costituiti dalla sede dell'Ente, gli uffici, le scuole e tutti gli altri immobili utilizzati per compiti istituzionali.

Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di definire i criteri e le condizioni d'uso delle sole strutture sportive scolastiche da parte di terzi.

Riferimenti normativi comuni alle tipologie 1 e 2 di seguito regolamentate:

Nel D. L./vo n° 297/94 (*T. U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione*), nel D. P. R. n° 567/96 (*Regolamento sulle attività complementari e discipline integrative nelle Istituzioni scolastiche*) e nel D. L./vo n° 112/98 (*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali – art. 139*), nel DPR n° 275/99 (*Norme in materia di autonomia scolastica*), nel D. I. n° 44/2001 (*gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni scolastiche*) sono stati definiti i limiti e le competenze delle Istituzioni scolastiche e degli Enti proprietari in merito alla programmazione delle attività didattiche ed alla gestione degli immobili scolastici a favore del territorio, negli orari residuali.

In conformità alle suddette Norme, i locali sono consegnati ai Dirigenti Scolastici per l'attuazione dei corsi di studio previsti, con orari di attività definiti annualmente da ciascun Consiglio di Istituto ed indicati nel Piano di offerta formativa;

L'uso delle strutture sportive scolastiche è inoltre aperto a tutti i cittadini che, individualmente o in forma associativa di qualsiasi genere, ne facciano richiesta per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione sociale, culturale e civile;

Si intende comunque fatto salvo il diritto di priorità, per l'uso di tutte le strutture sportive scolastiche da parte di altri Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado che ne abbiano fatto motivata e documentata richiesta alla Provincia, a condizione che non si pregiudichino le normali attività didattiche delle scuole ospitanti;

- CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE -

Art. 1 – condizioni preliminari

- a) L'Amministrazione Provinciale intende rendere disponibili le strutture scolastiche di propria competenza, mediante concessione, a favore di gruppi organizzati, associazioni/società sportive, culturali, sociali ed amatoriali, per il loro utilizzo nelle ore libere da attività didattica, Pubblicando un bando per la concessione in orario extra scolastico delle strutture sportive di competenza della Provincia di Sassari ubicate nella zona NORD-OVEST;
- b) I Consigli di Istituto, dovranno deliberare quanto prima possibile, indipendentemente dalla data di ricezione della suddetta richiesta ed indicare, ai sensi dell'art. 96 del D. L./vo 297/94, i giorni e le fasce orarie antimeridiane e pomeridiane impegnate per attività didattiche e, di conseguenza, la residua disponibilità della struttura scolastica al di fuori di tali compiti istituzionali, per l'utilizzo da parte di terzi.
Tale parere potrà essere condizionato per motivi di sicurezza e contenere, nei limiti delle competenze del suddetto Consiglio, indicazioni sulle condizioni di utilizzo;
- c) L'eventuale parere negativo o le condizioni dovranno essere adeguatamente e dettagliatamente motivate e documentate;
- d) Le decisioni del Consiglio di Istituto o altra equivalente comunicazione del Dirigente Scolastico, dovranno pervenire all'Amministrazione Provinciale prima della pubblicazione del Bando dell'anno in corso, per consentire la necessaria programmazione degli orari disponibili;
- e) In attesa di tale nulla osta o in assenza di comunicazioni in tal senso, la stessa Amministrazione riterrà confermata la disponibilità espressa o tacitamente accettata da ciascun Istituto per il precedente anno scolastico e rilascerà delle concessioni provvisorie che si intenderanno confermate qualora non pervenissero motivate richieste di modifica, per esigenze didattiche, da parte delle Istituzioni scolastiche;

Art. 2 – durata della concessione

- a) Le concessioni hanno efficacia dal momento della sottoscrizione da parte del concessionario e scadono automaticamente alla fine dell'anno scolastico di riferimento,, salvo comunicazione di rinuncia anticipata, debitamente motivata;
- f) - La durata delle concessioni è ordinariamente prevista fino alla fine dell'anno scolastico di riferimento ma, le stesse, potranno essere prorogate alle medesime condizioni, a seguito di formale richiesta, fino all'inizio del nuovo anno scolastico, senza che, per questo, possa essere riconosciuto alcun diritto di prelazione a favore del concessionario.
- g)- Ogni altro utilizzo relativo all'uso delle strutture sportive può essere autorizzato solo dal Servizio Patrimonio dell'Ente;
- h)- Le concessioni rilasciate potranno essere modificate solo dalla Provincia una unica volta nel corso dell'anno per esigenze della società o per sopravvenute esigenze didattiche formalmente comunicate e debitamente motivate dal Dirigente scolastico interessato,

Art. 3 – modalità di richiesta e documentazione

Ciascuna richiesta può essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante del gruppo/associazione richiedente e, pena l'esclusione, dovrà pervenire tramite posta elettronica al Protocollo generale della Provincia, ubicato a Sassari in Piazza d'Italia n° 31, entro e non oltre la scadenza del Bando o essere recapitata a mano al suddetto indirizzo, entro lo stesso termine. Non saranno accettate richieste presentate in data successiva alla scadenza del bando.

Costituiscono parte integrante del Bando:

- a – Il modulo di richiesta (*all. "A"*);
- b – La dichiarazione personale (*all. "B"*);
- c – Le condizioni di concessione (*all. "C"*);
- d – L'elenco delle strutture disponibili con relativi oneri di concessione (*all. "D"*).

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente sul modello predisposto da questa Amministrazione per il corrente anno, da compilarsi completamente, al quale dovrà essere allegata una marca da bollo di Euro 16,00 (se dovuta per legge), la dichiarazione personale, più le ricevute dei pagamenti effettuati alla Provincia, pena l'esclusione;

Art. 4 - rilascio concessioni

Le concessioni saranno rilasciate a tutti i richiedenti aventi diritto che abbiano presentato istanza entro e non oltre il suddetto termine, a condizione che, per il precedente anno scolastico, non abbiano subito revoche da parte della Provincia e risultino in regola con i pagamenti.

In caso di più richieste per gli stessi spazi nelle medesime ore la disponibilità sarà suddivisa concordandola con i richiedenti, compatibilmente con le esigenze di corretta gestione di ciascuna struttura, ma dando priorità ad attività per giovani in età scolare, anziani e disabili, condotte senza scopo di lucro.

Art. 5 - richieste fuori termine

La Provincia discrezionalmente potrà rilasciare ulteriori concessioni a favore delle richieste pervenute successivamente alla scadenza dei termini, limitatamente agli spazi residui e con gli stessi criteri del precedente art. 3;

Art. 6 – condizioni di concessione

Il legale rappresentante dell'Associazione, dell'Ente o il privato avente diritto, dovrà successivamente sottoscrivere, per presa visione ed accettazione delle condizioni, l'atto di concessione emanato dal Dirigente del Servizio Patrimonio Provinciale secondo lo schema allegato al Bando dell'anno di riferimento;

In tale atto dovranno contestualmente essere indicati i nominativi degli accompagnatori o dei responsabili individuati dal concessionario per ciascuna struttura, per le attività afferenti la medesima concessione.

Art. 7 – convenzioni con terzi

L'Amministrazione Provinciale può intraprendere le iniziative che riterrà opportune e stipulare convenzione con i singoli Comuni, Federazioni ed Enti di promozione, per ottimizzare la fruizione delle strutture sportive esistenti nel territorio di propria competenza.

Art. 8– condizioni e criteri di assegnazione

Le concessioni per le domande pervenute entro il termine del bando, complete di allegati, saranno rilasciate in base alla disponibilità oraria esistente, accorpendo nella stessa struttura attività compatibili tra loro e conformi alle esigenze di corretta gestione e sicurezza.

L'attribuzione iniziale degli orari e delle strutture ad ogni avente diritto sarà effettuata esclusivamente dal Servizio Patrimonio della Provincia, con criteri di equità e trasparenza.

Qualora per gli stessi locali pervenisse un eccessivo numero di domande, si procederà all'assegnazione degli orari in altre strutture accorpendo, per quanto possibile, attività analoghe.

Gli orari così attribuiti saranno formalizzati con una determinazione dirigenziale che riassumerà la situazione in ogni Comune interessato, da cui deriveranno le singole concessioni.

Gli atti di concessione per le richieste presentate entro i termini saranno rilasciate nella seconda metà del mese di settembre con decorrenza dal 1 ottobre dell'anno di riferimento.

Successivamente, a discrezione dell'Amministrazione Provinciale, potranno essere prese in considerazione le richieste pervenute dopo la data di scadenza del bando a condizione che esistano degli spazi rimasti disponibili per le assegnazioni;

Le concessioni riguardanti le richieste pervenute fuori termine saranno predisposte considerando come priorità l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente.

Art. 9 – modifiche e rinunce

Dopo il perfezionamento della concessione potrà esserne richiesta modifica, sia in caso di rinuncia ad orari attribuiti sia per sopravvenute esigenze di redistribuzione degli stessi, a seguito di successivi accordi tra concessionari finalizzati a migliorare la fruibilità delle strutture.

Ogni società o gruppo organizzato potrà richiedere una sola modifica alla propria concessione, fatti salvi i casi in cui le eventuali variazioni si rendessero necessarie per motivi indipendenti dalle proprie esigenze.

Le suddette richieste dovranno essere sottoscritte dalle parti in causa e formalizzate alla Provincia, che si riserva la facoltà di accoglierle o motivare l'eventuale diniego.

Art. 10 – pagamento oneri di concessione

Gli oneri stabiliti per ciascuna struttura dovranno essere pagati secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Bando dell'anno di riferimento e/o nel contratto di concessione, e sono dovuti per tutte le ore previste, anche in caso di mancato utilizzo per cause indipendenti dalla Provincia.

In caso di comprovata interruzione dell'attività a causa di lavori o impraticabilità delle strutture, dovuta a problemi di igiene o sicurezza, è ammessa la proporzionale diminuzione degli importi previsti con l'obbligo di comunicarne preventivamente il motivo ed il periodo all'indirizzo pec della Provincia e/o alla mail dell'incaricato dal servizio Patrimonio

Potrà essere accettata l'eventuale chiusura anticipata delle attività a condizione che sia

comunicata formalmente e siano contestualmente riconsegnate le chiavi al Servizio Patrimonio della Provincia

Art. 11 – verifiche presso le strutture

Il personale della Provincia potrà effettuare delle verifiche senza alcun preavviso, per accertare il rispetto delle condizioni di concessione, eventuali danni e responsabilità.

Art. 12 – trasparenza procedimenti e accesso ai dati

In conformità con le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, saranno pubblicate sul sito della Provincia, nell'area tematica "*Edilizia e Patrimonio*" l'elenco delle richieste pervenute e delle concessioni rilasciate e gli eventuali dinieghi, dapprima in via provvisoria e successivamente (dopo aver preso atto di eventuali segnalazioni degli utenti) in via definitiva.

Art. 13 – pubblicità

Qualora siano previste riprese multimediali di una manifestazione destinate alla diffusione a terzi mediante gli usuali mezzi di informazione, i richiedenti sono tenuti a richiederne preventivamente l'autorizzazione al Servizio Patrimonio della Provincia.

In tutte le strutture sportive provinciali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzata preventivamente.

In tal caso il materiale pubblicitario dovrà comunque essere installato senza danneggiare strutture ed attrezzature, avere caratteristiche tali da non essere usato come armi improprie ed essere rimosso in tempo utile per non precludere l'utilizzo della struttura impegnata subito dopo l'orario in concessione;

Art. 14 – modalità d'uso degli impianti sportivi

Le società/associativi sportive si impegnano ad utilizzare le strutture nel rispetto delle seguenti norme:

- i concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione; la quale ha ad oggetto esclusivamente l'utilizzo di strutture sportive scolastiche non finalizzata ad eventi agonistici (partite, etc....) con accesso al pubblico ed esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo diverse disposizioni in materia da parte della Provincia di Sassari;
- l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;
- l'impianto sportivo deve essere utilizzato per usi esclusivamente sportivi (allenamenti, corsi) e non può essere oggetto di sub concessione a terzi;
- l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un dirigente o accompagnatore o responsabile il cui nominativo è comunicato all'inizio dell'anno nella domanda di richiesta della concessione;
- i concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati e devono lasciare in ordine l'impianto sportivo per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;

- gli atleti, gli istruttori ed i responsabili della società sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso e rispettoso delle disposizioni assunte dall'Istituto scolastico di competenza;
- i concessionari dovranno garantire la sicurezza, l'igiene (ad inizio e a fine utilizzo) e la salvaguardia della struttura e delle attrezzature presenti, nonché di quelle che lo stesso concessionario, se autorizzato, potrà installare per l'esercizio dell'attività indicata nella richiesta;
- i concessionari avranno la piena e diretta responsabilità della gestione dell'attività oggetto di concessione, tra cui la totale attuazione delle disposizioni in termini di misure anti Covid-19 (misure da attuare fino a cessazione dello stato emergenziale o comunque fino a diversa disposizione in materia da parte della Provincia di Sassari) e di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione incendi e primo soccorso. Nello specifico i concessionari dovranno attuare ed esercitare nel pieno rispetto degli obblighi posti dal Ministero della Sanità attraverso le linee guida per la sanificazione e igienizzazione dei locali secondo la normativa vigente in materia;
- i concessionari dovranno redigere inoltre un piano di igienizzazione e sanificazione da consegnare all'Amministrazione Provinciale prima del ritiro della concessione stessa, lo stesso piano dovrà essere trasmesso dai Concessionari anche alla Dirigenza dell'istituto scolastico in indirizzo;
- sono a carico del medesimo concessionario tutte le spese per l'acquisto delle chiavi, per l'installazione delle attrezzature necessarie e per la loro rimozione e ripristino dello stato iniziale dei luoghi, a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione, qualora non venisse rinnovata la concessione;
- le attività espletate non devono avere fini di lucro;
- è vietato l'utilizzo di materiale di consumo dell'Istituto;
- i concessionari assumeranno a proprio carico le spese per il personale di vigilanza, custodia e pulizia della struttura concessa, che dovrà comunque essere lasciata in perfetto stato e pronta all'uso da parte della Scuola;
- i concessionari sono tenuti a segnalare immediatamente la mancanza di pulizie e qualsiasi danno rilevato all'inizio del proprio orario di utilizzo, al fine di definire le responsabilità ed evitare pericoli;
- tra i concessionari di ciascuna struttura verrà individuato un referente con compiti di coordinamento tra gli interessati, per favorire il rispetto delle condizioni di utilizzo e di pulizia;
- il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori ed il personale della Provincia, sono esonerati da qualunque responsabilità per danni a persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dell'impianto sportivo in oggetto;
- è fatto divieto accordarsi tra società sportive per stabilire cambi di giorni ed orari, senza preventiva autorizzazione della Provincia di Sassari;
- è fatto divieto installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura dell'impianto sportivo in assenza di accordi preventivi (scritti) con la Provincia di Sassari;
- è fatto divieto usare scarpe senza il fondo in gomma ;
- è fatto divieto ai Concessionari di modificare, alienare o danneggiare le attrezzature e/o gli impianti consegnati dalla Provincia ai Concessionari;
- è fatto divieto di pubblicità all'interno degli impianti sportivi, salvo specifiche autorizzazioni;
- è fatto divieto accedere ai locali della scuola (parcheggi compresi) senza specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico di riferimento, pena l'immediata decadenza della concessione.
- Ai fini della sicurezza il concessionario/responsabile legale e, per esso, il personale o i soci a qualsiasi titolo coinvolti nell'ambito della associazione/gruppo concessionario, avrà l'onere:
 1. di verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza ed il loro perdurare durante il

- periodo di concessione relativamente all'espletamento della propria attività;
2. di garantire contestualmente le condizioni di sicurezza per l'uso scolastico, evitando che le attrezzature utilizzate per la propria attività siano di intralcio alle aree in cui si dovrà svolgere l'attività didattica e che l'uso dei materiali per le pulizie non sia nocivo per le persone e la salubrità dei luoghi;
 3. di inibire l'accesso nella struttura concessa e nelle aree di pertinenza della scuola alle persone estranee all'attività autorizzata;
 4. di impedire l'accesso e il parcheggio nelle aree di pertinenza della scuola a qualsiasi automezzo, veicolo, motociclo.

Art. 15 – responsabilità e segnalazione danni

I Concessionari si intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzo di strutture ed attrezzature, al fine di evitare qualsiasi danno a persone o cose e restituirli, alla scadenza dell'orario di concessione, nello stato di efficienza in cui riconoscono di averli ricevuti dalla Provincia.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, impedimenti o inconvenienti che possano causare pericolo.

In caso di mancata segnalazione, sarà ritenuto responsabile esclusivamente l'ultimo Concessionario che ha utilizzato la struttura.

I Concessionari si assumono inoltre ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, di chiunque sia presente durante l'utilizzo delle strutture provinciali loro concesse e si obbligano a risarcire qualsiasi danno, diretto o indiretto conseguente a tale uso.

Art. 16 – sicurezza e garanzie assicurative

I Concessionari dovranno provvedere, a loro cura e spese, alla disciplina e controllo degli ingressi, dei parcheggi, del servizio d'ordine e, ove prescritto, del servizio antincendio, ambulanza, ecc. per tutto il periodo di utilizzo.

Il concessionario costituisce, a beneficio dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, idonea polizza assicurativa R. C. T. con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00, per la copertura dei danni alla struttura, alle cose, alle persone ed animali derivanti, per qualunque causa, dall'uso dell'impianto sportivo concesso e garantisce comunque il pagamento integrale di eventuali danni anche in caso di franchigia assicurativa.

Art. 17 – tariffe

Per l'uso delle strutture sportive è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario in vigore approvato con relativa deliberazione della Giunta Provinciale richiamata nel bando dell'anno di riferimento.

Il tariffario, le modalità e le condizioni del pagamento saranno specificati nel bando annuale e/o nelle concessioni da rilasciare a favore delle società/associazioni.

Art. 18 – condizioni di pagamento

La tariffa oraria è dovuta per l'intera durata della concessione anche se l'effettivo utilizzo fosse inferiore a quello previsto, tranne nel caso in cui il concessionario abbia preventivamente

comunicato (per iscritto) alla Provincia la variazione (facoltà ammessa una sola volta) o cessazione delle attività dichiarate e delle ore oggetto di concessione.

Art. 19 – oneri accessori

Le tariffe non comprendono gli oneri relativi alla sorveglianza ed alla pulizia delle strutture, che restano pertanto a carico del concessionario.

Art. 20 – revoche e sospensioni

Il Servizio Patrimonio della Provincia ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nei casi in cui si rendesse necessario per esigenze didattiche, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, sia di sicurezza e sia di inderogabile manutenzione degli impianti.

In considerazione delle condizioni di imprevedibili ed inderogabili necessità, presupposte alle eventuali variazioni di cui al precedente comma, i concessionari non potranno avanzare alcuna richiesta di danno, indennizzo o rivalsa a carico della Provincia o dell'Istituto interessato per la mancata disponibilità dell'impianto in uso.

Art. 21 – cause di revoca

La concessione dell'impianto sportivo può essere revocata nei seguenti casi:

- grave ritardo nei pagamenti;
- superiori esigenze scolastiche;
- gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 22 – obbligo di collaborazione

I Concessionari sono obbligati a fornire ai dipendenti Provinciali incaricati della vigilanza e controllo degli immobili, la maggiore collaborazione possibile, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo la documentazione eventualmente richiesta.

In caso di accertate irregolarità e senza precludere ulteriori azioni da parte della Provincia, i Concessionari fruitori delle strutture sportive devono ottemperare immediatamente alle disposizioni impartite dai suddetti Funzionari qualora fossero finalizzate ad evitare eventuali danni a persone e/o cose.

Le azioni di controllo espletate dall'Amministrazione Provinciale non implicano responsabilità di sorta della Provincia per l'uso delle strutture concesse.

Art. 23 – risarcimenti non riconosciuti

L'Amministrazione Provinciale si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 24 – entrata in vigore e condizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte dell'organo competente in materia e sostituisce di fatto quanto disposto nel regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 28/03/20212 relativamente alla parte denominata “*Concessioni di Strutture Sportive*”.